

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di pozzolana sita in località "Piano del Casalone" del territorio del Comune di Viterbo, a favore della società De.Ga.Ter. Srl.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato,

VISTA l'istanza 4 aprile 2000 della società De.Ga.Ter Srl, con sede a Viterbo, Piazza della Rocca n.° 6, diretta ad ottenere l'autorizzazione per anni sette all'apertura di una nuova cava di pozzolana in località "Piano del Casalone" del territorio del Comune di Viterbo, su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (atto di compravendita rep. 45115 rac. 13409 del 24/07/1992 e atto costitutivo di società rep. 339249 rac. 20975 del 03/03/2000) per una superficie complessiva di Ha 12.00.00 circa, con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. 6 dicembre 2004 n.° 17 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n.° 17/2004, ed in particolare gli articoli 30 e 31 che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova, nelle more dell'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n.° 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998 che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal dirigente dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Viterbo in data 29 giugno 2007 dal quale risulta che l'area interessata dal progetto ricade in zona agricola, sottozona agricola normale;

VISTA la nota n.° 4962 del 11 novembre 2000 del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo, dalla quale risulta che l'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23, che non è stata percorsa dal fuoco, non è coperta da olivi o bosco e impone limitazioni alla lavorazione;

VISTA l'autorizzazione ai soli fini del R.D.L. n.° 3267/23 rilasciata dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile della Regione Lazio con nota n.° 1004126/4 del 7 settembre 2000;

VISTA la nota n.° 6307 del 20 luglio 2000 della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale dalla quale risulta che le aree da adibire ad attività estrattiva sono prive di vincolo archeologico e si richiede di preavvisare la stessa Soprintendenza dell'inizio dei lavori affinché possano essere eseguiti i lavori di movimento terra da parte di proprio personale tecnico;

VISTA la nota n.° 6307 del 20 luglio 2000 della Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale con la quale si richiede la data di inizio dei lavori al fine di eseguire i lavori di movimento terra da parte di proprio personale tecnico;

VISTA l'istanza di Procedura di Verifica presentata dalla società all'Area V.I.A. della Regione Lazio in data 17 maggio 2001;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area V.I.A. non si è espressa in merito all’istanza di verifica presentata in data 17 maggio 2001 nei tempi e con le modalità previste dal D.P.R. 12 aprile 1996, ai sensi dell’articolo 10 dello stesso D.P.R. il progetto si intende escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ;

TENUTO CONTO della relazione d’ufficio della Direzione Regionale Attività Produttive del 11 dicembre 2003, che aggiorna l’importo della polizza fidejussoria, prevista dal progettista, stabilendo un deposito cauzionale di €75.087,00 (€settantacinquemilaottantasette/00) a garantire le opere di recupero ambientale per ognuno dei tre lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che sussiste il preminente interesse socio economico sovracomunale all’apertura della nuova cava, e che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli articoli 30 e 31 della L.R. 17/2004, tale sussistenza è stata espressa dal Dipartimento Sviluppo Economico con relazione in data 11 dicembre 2003 e confermata dalla Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive;

CONSIDERATO che l’istanza 4 aprile 2000, con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n.° 16 del 12 dicembre 2003 e che la stessa ha espresso giudizio positivo alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 5 dicembre 2006 presso l’Assessorato Regionale Piccola Media Impresa Commercio e Artigianato, corredato dai pareri espressi in tale sede dagli Enti intervenuti;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.° C0493 del 4 marzo 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza dei Servizi e al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell’istanza di apertura della nuova cava di pozzolana in località Piano del Casalone nel territorio del comune di Viterbo;

VISTO il parere vincolante espresso della V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i popoli nella seduta del 27/01/2009;

VISTO il parere vincolante espresso della X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato nella seduta del 17/12/2008;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione con le parti sociali;

All’unanimità

#### DELIBERA

1. La Società De.Ga.Ter. Srl, con sede a Viterbo, in Piazza della Rocca n.° 6, è autorizzata, ai fini della L.R. n.° 17/2004, ad esercire per anni sette la cava di pozzolana in località “Piano del Casalone” del territorio del Comune di Viterbo, sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi (foglio 236 particelle 34/p, 36/p).
2. Prima di iniziare i lavori di scavo, la De.Ga.Ter. Srl dovrà:

- a) ottenere da parte della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli il rinnovo dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico citata in premessa;
  - b) comunicare, con congruo anticipo, la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di movimento terra da parte di personale tecnico della Soprintendenza stessa;
  - c) sottoscrivere apposita convenzione con il Comune Viterbo, dopo aver costituito a favore dello stesso polizza fideiussoria per l'importo di € 75.087/00 (settantacinquemilaottantasette /00) a garanzia del recupero ambientale per ognuno dei tre lotti in cui è suddiviso il piano di coltivazione così come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2004. Tale polizza fideiussoria dovrà essere opportunamente aggiornata dal Comune di Viterbo, almeno ogni 3 anni, secondo il Prezziario Regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;
  - d) trasmettere copia della citata convenzione e della polizza fideiussoria sottoscritta, all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – via Rosa Raimondi Garibaldi n.° 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9 aprile 1959 n.° 128, sulla polizia delle miniere e delle cave.
3. Gli sbancamenti di terreno dovranno essere limitati ad una profondità massima di 10 metri dal piano di campagna, sospendendo comunque ogni lavoro qualora affiorassero acque di falda.
4. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.
5. Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n.° 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione regionale.
6. La società De.Ga.Ter. Srl, nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, allegato all'istanza 4 aprile 2000 e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici visti dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:
- Relazione tecnica e studio delle caratteristiche ambientali;
  - Elaborato grafico contenente: Corografia, Planimetria Catastale, Planimetria Attuale dell'Area di cava, Sezioni di coltivazione, Planimetria dell'Area di Cava a Sistemazione Avvenuta, Sezioni di sistemazione e recupero;
  - Studio Geologico-Tecnico;
  - Studio Tecnico Agronomico;
  - Valutazione del Preminente Interesse Socio-Economico Sovracomunale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L.